Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 gennaio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1638.

Proroga della durata dell'Osservatorio pesca marittima di Venezia per il periodo di dieci anni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 844, che istituisce, per la durata di dieci anni, a partire dal 1° luglio 1939, l'Osservatorio di pesca marittima di Venezia e che fissa in L. 40.000 il contributo annuo dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1315, che eleva il predetto contributo a L. 320.000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1949, n. 633 che proroga di un anno la durata del predetto Osservatorio a partire dal 1° luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1950, n. 802 con il quale la durata del citato Ente è prorogata, a decorrere dal 1° luglio 1950, di dieci anni;

Ritenuta l'opportunità di ulteriormente prorogare, per altri dieci anni, a partire dal 1° luglio 1960, la durata del predetto Osservatorio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La durata dell'Osservatorio pesca marittima di Venezia è prorogata per il periodo di dieci anni a partire dal 1° luglio 1960.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste corrisponderà al predetto Ente, per la durata della proroga, il contributo annuo di L. 320.000.

La spesa relativa graverà sulla parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1960

GRONCHI

RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 ottobre 1960, n. 1639.

Dichiarazione di monumento nazionale del Borgo medioevale di Caserta vecchia, in comune di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti;

Considerata l'opportunità che sia conservato e addidato al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse storico ed artistico il Borgo medioevale di Caserta vecchia in comune di Caserta, complesso edilizio di straordinaria importanza il quale, raccolto intorno ai suoi monumenti maggiori rappresentati dalla Cattedrale con il suo campanile, dall'Episcopio, dal Seminario, dalla Chiesa dell'Annunziata, ed allacciato al Castello Comitale, costituisce un esempio tra i più rari di conservazione, attraverso i secoli, di una struttura di città antica edificata dal Medioevo al Rinascimento, rimasta racchiusa nella cerchia del vecchio perimetro, nessuna nuova costruzione essendo mai venuta a turbare il suggestivo, caratteristico insieme:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il Borgo medioevale di Caserta vecchia, in comune di Caserta, è dichiarato monumento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 dicembre 1960, n. 1640.

Costituzione in Comune autonomo della frazione Monterotondo Marittimo del comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 14, 28 luglio, 4, 31 agosto, 29 settembre 1956 e 4 ottobre, 22 novembre 1958, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Monterotondo Marittimo del comune di Massa Marittima (Grosseto) ha chiesto che la frazione medesima sia costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Monterotondo Marittimo »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Massa Marittima in data 5 settembre 1957, n. 155, e del Consiglio provinciale di Grosseto in data 26 ottobre 1957, n. 182, ed in data 20 ottobre 1959, n. 190, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 luglio 1960, n. 1252;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Monterotondo Marittimo è distaccata dal comune di Massa Marittima (Grosseto) e costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Monterotondo Marittimo » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Grosseto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Massa Marittima ed il costituito comune di Monterotondo Marittimo, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Massa Marittima.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Massa Marittima, che sarà inquadrato negli organici del comune di Monterotondo Marittimo, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dello inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 ottobre 1960, n. 1641.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale di via Anselmo da Baggio n. 54, Milano.

N. 1641. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale di via Anselmo da Baggio n. 54, Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1642.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Istituto delle Missionarie del Catechismo rurale », con sede in frazione di Anoia Superiore del comune di Anoia (Reggio Calabria).

N. 1642. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Istituto delle Missionarie del Catechismo rurale », con sede in frazione Anoia Superiore del comune di Anoia (Reggio Calabria), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1643.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Patronato San Pio X - Fondazione Coin », con sede in Mirano (Venezia).

N. 1643. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Patronato San Pio X - Fondazione Coin », con sede in Mirano (Venezia), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1644.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Pia Unione Oblate di San Benedetto G. Labre », con sede in Molfetta (Bari).

N. 1644. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Pia Unione Oblate di San Benedetto G. Labre », con sede in Molfetta (Bari), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1645.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova Confessore, in località Bosco del comune di Rosarno (Reggio Calabria).

N. 1645. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mileto in data 29 giugno 1959, integrato con postilla di pari data e con due dichiarazioni del 1° febbraio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova Confessore, in località Bosco del comune di Rosarno (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1646.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Chiara Povera, detto anche della Beata Antonia, con sede ne L'Aquila.

N. 1646. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Chiara Povera, detto anche della Beata Antonia, con sede ne L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei che l'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzata a mantenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si rende necessario continuare ad avvalersi, anche durante l'esercizio finanziario 1960-61, dell'opera di sei unità di « salariati temporanei »;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1960-61. n. 6 (sei) unità di « salariati temporanei ».

Art. 2.

Può essere classificata nella prima categoria di cui all'art. 2 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 67, un'unità dei salariati anzidetti, pari al 16,6 % del contingente come sopra fissato.

La spesa relativa graverà sui capitoli 9 e 10 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1960
Registro n. 5 Lavoro e previdenza, foglio n. 167

(98)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1960.

Classificazione tra le provinciali di n. 91 strade in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Cagliari ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge, dovranno essere classificate provinciali;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Cagliari del 22 ottobre 1958, n. 47;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna » del 10 ottobre 1959, n. 103;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Cagliari del 22 gennaio 1959, n. 9-*bis*;

Vista la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Cagliari del 1° agosto 1959, n. 61374/890;

Visto il voto del 15 dicembre 1959, n. 2395, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola meritevole di approvazione con la esclusione delle strade di cui ai numeri 2 e 7, elenco « A_1 » e numeri 10, 74, 75, 76, 77, 78, 100, elenco « B_2 », del piano generale, in quanto non in possesso dei requisiti di legge per essere classificate provinciali;

Visto l'unito elenco, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono, ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse con le suddette esclusioni.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco di cui sopra, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della legge citata 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Elenco delle strade provincializzate

1. Villamassargia - Domusnovas - Musei - stazione Villamassargia;
2. Narcao - Villaperuccio - bivio Strada statale n. 293 - Santadi - Terresoli;
3. Stazione Uta (bivio Strada statale n. 130) - Villaspeciosa Decimoputzu;
4. Elmas - Strada statale n. 131 - Sestu;
5. Silius - San Nicolò - Gerrei;
6. Narbolia - San Vero Milis - Zeddiani - Massama;
7. Ruinas - Mogorella - bivio strada provinciale « Usellus - Villaurbana »;
8. Fordongianus - Allai - Samugheo;
9. Uras (stazione ferroviaria) - San Nicolò Arcidano;
10. Dall'innesto con la strada provinciale « Santu Lussurgiu - Cuglieri » per San Leonardo al confine con la provincia di Nuoro verso Macomer;
11. Strada statale n. 126 - Pabillonis;
12. Strada statale n. 126 - Buggerru;
13. Quartu - Villasimius;
14. Goni - San Basilio - Senorbì;
15. Nuraminis - Samatzai - Pimentel;
16. Guasila - Guamaggiore - Suelli;
17. Carbonia - Strada statale n. 126 (compreso il cavalcavia);
18. Strada statale n. 126 - Serbariu - Perdaxius - Pesus - Narcao - Riu Murtas - Terrubia - Acquacadda;
19. Strada statale n. 131 (Sardara) - Pabillonis;
20. Bivio Ales - Pau - Bannari - Usellus;
21. Massama - Siamanna - Solarussa - Zerfaliu;
22. Samugheo - confine con la provincia di Nuoro verso Atzara;
23. Bivio Strada statale n. 195 - Tratalias;
24. Santa Lucia (innesto strada Assolo - Senis) - Asuni;
25. Sant'Antonio Ruinas - alla strada « Santa Lucia - Asuni »;
26. Strada statale n. 125 - Selargius - Settimo San Pietro - Sinnai - Maracalagonis - Strada statale n. 125;
27. Cabras - Solanas - strada Gran Torre;
28. Aidomaggiore - bivio strada « Ghilarza - Sedilo »;
29. Busachi - diga - Reg. S'Arenargiu (per Paulilatino);
30. S'Arenargiu - Paulilatino;
31. Abbasanta - Fordongianus;
32. Ula - Tirso - Busachi;
33. Bivio strada provinciale « Tramatza - Miles » - Bauladu stazione ferroviaria omonima;
34. Armungia - all'innesto con la strada « San Nicolò Gerrei Villasalto »;
35. Burcei - Strada statale 125;
36. Strada statale n. 126 - Funtanamare - Nebida - Masua;
37. Capoterra - La Maddalena (Strada statale n. 195);
38. Villasor - San Sperate - Sestu;
39. Serramanna - Nuraminis;
40. Samassi - Serrenti;
41. Strada statale n. 131 (Santa Giusta) - Idrovera Sassu;
42. Ardauli - ponte Tirso;
43. Ula Tirso - alla strada « Busachi - diga »;
44. San Vero Milis - Milis;
45. Sini - strada provinciale « Gonnosnò - Ussaramanna »;
46. Sini - Genuri;
47. Genuri - Setzu alla strada « Turri - Baramini »;
48. Pauli Arbarei - strada provinciale « Villamar-Bivio Escovedu »;
49. Sanluri - Lunamatrona;
50. Da Armungia alla strada provinciale « Ballao - San Vito »;
51. Sestu - Monserrato;
52. Bivio Strada statale n. 130 - Uta;
53. Riola Sardo - Narbolia - Seneghe;
54. Milis - Bonarcado - Paulilatino;
55. Ruinas - alla strada « Allai - Samugheo »;
56. Collinas - Villanovaferru - Lunamatrona - bivio strada provinciale « Villamar - Bivio Escovedu »;
57. Masullas - bivio Morgongiori;
58. Sant'Antonio Ruinas - strada « Ruinas - Mogorella »;
59. Abbasanta - Norbello - Domusnovas - Canales;
60. Gran Torre - Cabras - Nurachi;
61. Soddì - strada provinciale « Ghilarza - Tadasuni »;
62. Zuri - strada provinciale « Ghilarza - Tadasuni »;
63. Bivio Gran Torre - Porto Oristano;
64. Siamanna - Siapiccia - bivio strada « Oristano - Busachi » presso Fordongianus;
65. Pompu - Masullas;
66. Siddi alla strada « Villamar - bivio Escovedu »;
67. Gesico - Strada statale n. 128;
68. Siurgus Donigala - Strada statale n. 128 (Mandas);
69. Barrali - Strada statale n. 128;
70. Silius - Cantoniera Planu Sanguni;

71. Soleminis - Innesto strada « Pirri - Dolianova »;
72. Settimo San Pietro - Innesto strada « Pirri - Dolianova »;
73. Castiadas - Villasimius;
74. Castiadas - innesto Strada statale n. 125 presso San Priamo;
75. Macchiareddu - Assemini;
76. Strada statale n. 126 - Miniera - San Benedetto;
77. Bivio Strada statale n. 197 - Villanovafranca - Innesto Strada statale n. 128 presso Mandas;
78. Ballao - confine provincia di Nuoro, per Escalaplano;
79. Innesto Strada statale n. 195 - porto Botte;
80. Innesto strada « Villamar - Simaxis » (Ussaramanna) Turri - Tuili - Barumini - confine provincia di Nuoro per Gergei;
81. Innesto Strada statale n. 131 (località Rimedio) - Gran Torre;
82. Innesto strada « Senis - Laconi » - confine provincia di Nuoro per Genoni;
83. Innesto Strada statale n. 131 (Monastir) - Ussana - Serdiana - Dolianova;
84. Innesto Strada statale n. 293 di Giba - Villamassargia-Iglesias;
85. Terralba - Tanca Marchese - stazione ferrovie dello Stato Marrabiu (località Seruci);
86. Innesto Strada statale n. 126 (Cortoghiana) Nuraxi Figus - innesto strada di Portoscuso;
87. Riola - Baratili - Zeddiani;
88. Gonnosfanadiga - bivio sulla Strada statale n. 197 (tratto Guspini - San Gavino);
89. Tramatza (innesto Strada statale n. 131) - Solarussa - bivio per Simaxis;
90. Pabillonis - San Gavino;
91. Bivio Tanca Marchesa - Idrovera Sassu.

(8120)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1960.

Trasferimento all'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) della partecipazione dello Stato al capitale della Società per azioni SNAM.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto che nelle consistenze del Ministero risultano n. 50.727 azioni della Società per azioni SNAM, del valore nominale complessivo di L. 50.727.000;

Considerato che la legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.), dispone, all'art. 5, l'assegnazione all'Ente stesso delle attività mobiliari ed immobiliari dello Stato, previste dalla tabella *B* allegata alla legge sopraccennata e che, tra dette attività figura il valore nominale complessivo della partecipazione azionaria SNAM;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono trasferite all'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) n. 50.727 azioni della Società per azioni SNAM, del valore nominale di L. 50.727.000, costituenti l'attuale partecipazione dello Stato al capitale della sopraccennata Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° dicembre 1960

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1960
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 105. — BAIOCCHI

(99)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa « Pescatori del Tirreno », con sede in Santa Marinella (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 dicembre 1960 l'avv. Arcangelo Bonifazi è stato nominato liquidatore della Società cooperativa « Pescatori del Tirreno », con sede in Santa Marinella (Roma), già sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore, al n. ord. 22 del decreto in data 20 febbraio 1960.

(8017)

Scioglimento della Società cooperativa per l'industria della pesca « Michele Calauti », con sede in Siderno (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale in data 3 dicembre 1960, la Società cooperativa per l'industria della pesca « Michele Calauti », con sede in Siderno (Reggio Calabria), costituita con atto del notaio dottor Luigi Bertone in data 23 novembre 1935, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Autelitano Giovanni.

(8018)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 76, l'Amministrazione comunale di Trenta (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(57)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 79, l'Amministrazione comunale di Barberino Val d'Elsa (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(58)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 78, l'Amministrazione comunale di Cantagallo (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(59)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 69, l'Amministrazione comunale di Andali (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(60)

Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 52, l'Amministrazione comunale di Borgia (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(61)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 61, l'Amministrazione comunale di Cenadi (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(62)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 60, l'Amministrazione comunale di Cerva (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(63)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 67, l'Amministrazione comunale di Mileto (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(64)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 66, l'Amministrazione comunale di Miglierina (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 giugno 1954, n. 51.

(65)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 57, l'Amministrazione comunale di Gasperina (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(66)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 58, l'Amministrazione comunale di Fossato Serralta (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(67)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 59, l'Amministrazione comunale di Falerna (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(68)

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 53, l'Amministrazione comunale di Scandale (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(69)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 54, l'Amministrazione comunale di San Pietro Apostolo (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(70)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 68, l'Amministrazione comunale di Mongiana (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(71)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 55, l'Amministrazione comunale di Montepaone (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.903.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(72)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 56, l'Amministrazione comunale di Pizzoni (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(73)

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 65, l'Amministrazione comunale di Sorbo San Basile (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(74)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 28, l'Amministrazione comunale di Soriano Calabro (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(75)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,63	620,60	620,605	620,65	620,64	620,62	620,65	620,67	620,65
$ Can.	624,43	623,70	623 —	623,40	622,60	623,37	623,50	623,50	623,40	623,50
Fr. Sv.	144,10	144,16	144,15	144,1575	144,18	144,17	144,165	144,15	144,17	144,17
Kr. D.	90,03	90,06	90,05	90,07	90,10	90,05	90,06	90 —	90,05	90,05
Kr. N.	86,92	86,93	86,95	86,94	87 —	86,92	86,94	86,90	86,93	86,95
Kr. Sv.	119,95	120,01	119,96	120,02	120 —	120 —	120,02	120 —	120,01	120 —
Fol.	164,54	164,57	164,58	164,575	164,55	164,57	164,5675	164,55	164,57	164,58
Fr. B.	12,46	12,475	12,4775	12,47375	12,475	12,48	12,47375	12,50	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,62	126,66	126,63	126,66	126,65	126,66	126,66	126,65	126,66	126,65
Lst.	1741,55	1742,40	1742,40	1742,275	1742,30	1741,92	1742,25	1741,90	1742 —	1742,25
Dm. occ.	148,80	148,77	148,78	148,78	148,72	148,77	148,775	148,80	148,77	148,78
Scell. Austr.	23,88	23,865	23,865	23,8635	23,83	23,86	23,865	23,87	23,86	23,865

Media dei titoli del 10 gennaio 1961

Rendita 3,50 % 1906	76,475
Id. 3,50 % 1902	74,35
Id. 5 % 1935	105,95
Redimibile 3,50 % 1934	95,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,225
Id. 5 % 1936	99,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,075

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1961

1 Dollaro USA	620,612
1 Dollaro canadese	623,45
1 Franco svizzero	144,161
1 Corona danese	90,065
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	120,02
1 Fiorino olandese	164,571
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1742,262
1 Marco germanico	148,777
1 Scellino austriaco	23,864

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica di intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	63827	300 —	Agrimonti *Gabriella* di Raffaello, dom. in Siena vincolata per reddito militare	Agrimonti *Licia Gabriella*, ecc. come contro
B.T.N. 5 % (1959)	2323	250 —	*Archetti* Giuditta di Leone, dom. in Roma	*Rossi* Giuditta di Leone, dom. in Roma
P. Red. 3,50 % (1934)	67326	2677,50	Ghironi *Giuseppe* di *Edgardo*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Massa e prole nascitura da quest'ultimo e dalla di lui moglie Serafini Giuseppina fu Ernesta Annotazione: L'usufrutto di questa rendita iscritta con dichiarazione che proviene di cui al decreto 25 settembre 1919 del Tribunale di Massa spetta a Serafini Giuseppina fu Ernesto, moglie di Ghironi *Edgardo*, dom. a Massa, ai sensi del decreto citato, g.ta domanda 20 febbraio 1921	Ghironi *Beppino* di *Teobaldo*, ecc. come contro Annotazione: L'usufrutto di questa rendita iscritta con dichiarazione che proviene di cui al decreto 25 settembre 1919 del Tribunale di Massa spetta a Serafini Giuseppina fu Ernesto, moglie di Ghironi *Teobaldo*, ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	210620	213,50	Calvetti *Margherita* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Goletto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)	Calvetti *Catterina* o *Caterina Margherita* fu Stefano, minore, ecc. come contro
Id.	299284	38,50	Intestazione come sopra	Rettifica come sopra
Id.	230974	119 —	Intestazione come sopra	Rettifica come sopra
B.T.N. 5 % (1960)	2339	25.000 —	Premoselli Pier-Carlo fu *Guido*, minore sotto la patria potestà della madre Sarpi Elda fu Pietro ved. Premoselli, dom. in Ivrea	Premoselli Pier-Carlo fu *Edmondo Guido*, minore, come contro
B.T.N. 5 % (1968)	serie 1ª 4107	50 —	Lupo *Maria* di Giuseppe, moglie di Genuario Giuseppe, dom. in Muro Lucano, con vincolo dotale	Lupo *Ester Maria* di Giuseppe, ecc. come contro
Id.	serie 2ª 445	250 —	Intestazione come sopra	Rettifica come sopra
Cons. 3,50 % (1902)	45544	255,50	*Barile* Carlo fu Paolo, dom. in Savona	*Simone* Carlo fu Paolo, dom. in Savona
Rendita 5 % (1935)	262144	635 —	Zucchi *Angela* fu Eligio, minore sotto la patria potestà della madre Vanetti Maria fu Giorgio Pasquale, ved. Zucchi, dom. a Varese	Zucchi *Amelia Maria* fu Eligio, minore, ecc. come contro
Id.	262145	315 —	Zucchi *Angela* fu Eligio, minore sotto la patria potestà della madre Vanetti Maria fu Giorgio Pasquale, ved. Zucchi, dom. a Varese. L'usufrutto vitalizio spetta a Vanetti Maria fu Giorgio Pasquale, vedova Zucchi, dom. a Varese.	Zucchi *Amelia Maria* fu Eligio, minore, ecc. come contro
P. Red. 3.50 % (1934)	212145	308 —	Ghisolfi Rosa fu Domenico ved. di Beltrami Pietro, dom. a Cuneo Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Pagge *Cristina* fu Giovanni, ved. di Ghisolfi Domenico, dom. a Cuneo	Intestazione come contro Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Pagge *Onorina Cristina* fu Giovanni

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano intervenute opposizioni, a questa Direzione generale, verrà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 31 dicembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(8)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Frodolfo, in comune di Valfurva (Sondrio).

Con decreto 15 ottobre 1960, n. 1411, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Frodolfo, in comune di Valfurva (Sondrio), segnato nel catasto dello stesso comune al foglio n. 31, mappale 627, di mq. 750, ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 dicembre 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma di Sondrio, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7966)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Carrione, in comune di Carrara

Con decreto 7 ottobre 1960, n. 1517, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze e stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Carrione, in comune di Carrara, segnato nel catasto dello stesso Comune alle sezioni *H* e *G*, ai fogli 39 e 52, di mq. 2602, ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 marzo 1960, in scala 1 : 2000, dall'Ufficio tecnico erariale, Sezione autonoma, di Massa Carrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8124)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Bastia, in comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria).

Con decreto 26 ottobre 1960, n. 1592, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Bastia, in comune Montebello Jonico (Reggio Calabria), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 24, di mq. 435, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 giugno 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(26)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Bologna, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 12 settembre 1959 per la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dalla Società Cooperativa Consumo di elettricità di San Giovanni in Persiceto (Bologna).

Il Ministro: SULLO

(82)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 novembre 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Imperia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 25 marzo 1958 relativo all'accettazione, con modifiche, da parte della Camera confederale del lavoro, dell'accordo 25 marzo 1958 per la concessione di compensi particolari ad alcune categorie di lavoratori dipendenti da ditte produttrici di imballaggi di latta nella provincia di Imperia.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 novembre 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Imperia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 30 agosto 1956 per gli operai addetti all'industria dei manufatti in cemento della provincia di Imperia.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 novembre 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di Imperia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 25 settembre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Imperia.

Il Ministro: SULLO

(83)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 dicembre 1960) il Bollettino n. 133 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 17 maggio 1960 da valere per i lavoranti a domicilio dipendenti dalle aziende manifatturiere di ombrelli.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 dicembre 1960) il Bollettino n. 134 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 22 ottobre 1948 integrativo al contratto nazionale di lavoro 7 marzo 1948 per i professori d'orchestra, dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari.

Il Ministro: SULLO

(84)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 dicembre 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Ravenna, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 30 settembre 1959 integrativo all'accordo nazionale 12 agosto 1959 per gli addetti agli esercizi cinematografici e cinema teatrali della provincia di Ravenna.

Il Ministro: SULLO

(85)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 dicembre 1960) il Bollettino n. 21 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 28 giugno 1955 che fissa le tariffe per il personale tecnico addetto alle trebbiatrici nella provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 dicembre 1960) il Bollettino n. 22 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 1° agosto 1958 che fissa le tariffe di trebbiatura semi minuti ed ortensi — Campagna 1958 — nella provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 dicembre 1960) il Bollettino n. 23 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo aziendale 14 novembre 1955 normativo della Cassa dei Risparmi di Forlì.

Il Ministro: SULLO

(85)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 settembre 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Messina, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 7 luglio 1956 relativo alla ripartizione dell'aggio sulla riscossione « C/terzi » per addetti imposte consumo di Messina.

Il Ministro: SULLO

(86)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 novembre 1960) il Bollettino n. 18 della provincia di Udine, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 28 gennaio 1948 relativo alla corresponsione della gratifica natalizia per i lavoratori delle aziende artigiane della provincia di Udine.

2. — Accordo salariale 25 maggio 1951 da valere per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane della provincia di Udine.

3. — Accordo 18 maggio 1953 relativo al trattamento economico dei pittori e decoratori della provincia di Udine.

4. — Accordo 9 dicembre 1955 relativo all'adeguamento del trattamento di contingenza per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane della provincia di Udine.

5. — Accordo salariale 4 giugno 1957 per il settore artigiano relativo all'adeguamento dell'indennità di contingenza nella provincia di Udine.

6. — Accordo 30 giugno 1958 relativo all'aggiornamento delle paghe settimanali per i dipendenti da botteghe di barbieri della provincia di Udine.

Il Ministro: SULLO

(87)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami a trecentoquarantasei posti di applicato (3ª categoria, ruolo amministrativo, grado X) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a trecentoquarantasei posti di applicato (3ª categoria, ruolo amministrativo, grado X) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni delle guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 lett. *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) diploma rilasciato da una scuola media di primo grado (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) o titolo di studio equipollente.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - ufficio concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 febbraio 1961.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;*

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale — carta d'identità — tessera postale — porto d'armi — passaporto — patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, due prove orali ed una prova pratica di dattilografia.

I candidati che riporteranno l'idoneità in dette prove potranno sostenere, a richiesta, una prova facoltativa di stenografia.

Le due prove scritte avranno per oggetto rispettivamente:

a) un componimento di italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova sarà tenuto conto anche della calligrafia);

b) risoluzione di un problema ed eventuale svolgimento di esercizi nei limiti dei programmi di matematica attualmente vigenti per la scuola media inferiore.

Le due prove orali avranno per oggetto rispettivamente:

1) *nozioni elementari sull'ordinamento dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego* (La Costituzione. La legge. Il Parlamento (composizione e funzioni). Il Presidente della Repubblica. Il Governo. La Magistratura. La Corte Costituzionale. Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti (cenni sulla composizione e le funzioni). L'organizzazione amministrativa dello Stato (Ministeri, Prefetture ed altri organi centrali e locali). Le Regioni (organi e funzioni). Le Provincie e i Comuni (organi e funzioni). Nascita, modifica ed estinzione del rapporto di pubblico impiego. Diritti e doveri dell'impiegato).

2) *Nozioni elementari sulle assicurazioni obbligatorie e le altre forme previdenziali gestite dall'I.N.P.S.*, (Assicurazioni generali obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti; per la tubercolosi; per la disoccupazione. Fondi speciali di previdenza. Assegni familiari. Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria).

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto anche della precisione e dell'estetica.

La Commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali ed alla prova pratica di dattilografia saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che avranno riportato, nelle due prove orali e nella prova pratica di dattilografia, una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna delle tre prove.

Ai candidati risultati idonei che sosterranno lodevolmente la prova facoltativa di stenografia sarà attribuito un maggior punteggio fino ad un massimo di punti 1,50.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali, nella prova pratica di dattilografia ed, eventualmente, nella prova di stenografia.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali e la prova pratica di dattilografia dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 lett. *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12) da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici, ovvero — se ancora non ha compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la Sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c) *e* d) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dello Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 3ª categoria, grado X, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 565.200 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'indennità integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad esempio un applicato coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 47.100 per stipendio, L. 2.400 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 2.281 per contributo mensa, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 258 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 11.980 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi - Roma, via Marco Minghetti, 22

. l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nello ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat a il residente a . (prov. di . .) (1) . *domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso a 346 posti di applicato.*

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente diploma di scuola media di primo grado: conseguito il . . (indicare giorno, mese ed anno) presso la Scuola (4) . . (nome ed indirizzo della scuola);

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo (5):

. l . . sottoscritt . . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto dell' prove scritte: (indicazione del documento) . (numero) (luogo e data del rilascio).

In caso di nomina . . l . . sottoscritt . . e dispost . . a raggiungere qualsiasi residenza.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) (le) venga fatta al seguente indirizzo (6), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (7)

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) Indicare se statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(7) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del Comandante della Compagnia o unità equiparata.

(8047)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento della prova scritta del concorso a cattedre di matematica negli istituti medi inferiori (tabella 2), indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960, e nuova data per la prova stessa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regolamento per i concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione approvato con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1960, con il quale sono stati indetti concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 27 settembre 1960, che approva il diario delle prove scritte, grafiche e scrittografiche dei predetti concorsi a cattedre;

Tenuto presente che il giorno 4 gennaio 1961, in occasione dello svolgimento della prova scritta del concorso a cattedre di matematica negli istituti medi inferiori (tab. 2), alcuni candidati presenti in aula hanno rilevato una omissione nella formulazione del tema di esame;

Considerato che la Commissione esaminatrice, nel predisporre ai sensi dell'art. 52 del citato regolamento il tema da proporre ai candidati, ha effettivamente omesso tre parole ed un simbolo nella trascrizione del tema di esame;

Ritenuto che la prova di esame non può ritenersi valida;

Decreta:

Art. 1.

La prova scritta del concorso a cattedre di matematica negli istituti medi inferiori (tabella 2), indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960, svoltasi il giorno 4 gennaio 1961 nelle sedi indicate con decreto ministeriale 15 dicembre 1960, è dichiarata nulla.

Art. 2.

La prova scritta del predetto concorso verrà ripetuta, nelle sedi indicate all'art. 7 del bando di concorso, il giorno 31 gennaio 1961, alle ore 8.

Art. 3.

In attesa che siano compiuti gli accertamenti relativi al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso a cattedre di cui al precedente art. 1, i candidati si intendono ammessi alla relativa prova scritta con riserva.

Art. 4.

La prova scritta del predetto concorso a cattedre si svolgera, per la sede di Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, e, per le altre sedi, negli istituti che saranno tempestivamente indicati, mediante avviso nell'albo, dai provveditori agli studi delle sedi stesse.

Roma, addì 5 gennaio 1961

Il Ministro: Bosco

(119)

Diario delle prove scritte, grafiche e scrittografiche di sedici concorsi a cattedre negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, indetti con decreti ministeriali 5 gennaio e 28 ottobre 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1960, con il quale il termine, indicato dall'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1960 per la presentazione delle domande di ammissione a taluni concorsi indetti col decreto medesimo, è stato riaperto sino a sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Decreta:

Art. 1

Il diario delle prove scritte, grafiche e scrittografiche dei concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria indetti con decreto ministeriale 5 gennaio 1960, di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1960, è stabilito come segue:

Data	Tabella di esame	Classe di esame	Prova di esame
2-2-1961	E XX	Arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali negli istituti tecnici industriali	Scrittografica
3-2-1961	E VII	Aerotecnica negli istituti tecnici industriali	Scritta
4-2-1961	E VII	Aerotecnica negli istituti tecnici industriali	Grafica
24-2-1961	E V	Meccanica, macchine e disegno relativo negli istituti tecnici industriali	Scritta
25-2-1961	E V	Meccanica, macchine e disegno relativo negli istituti tecnici industriali	Grafica
27-2-1961	J V	Macchine marine e disegno negli istituti tecnici nautici . . .	Scritta
28-2-1961	J V	Macchine marine e disegno negli istituti tecnici nautici . . .	Grafica
1-3-1961	E XIV	Topografia e costruzioni negli istituti tecnici industriali . . .	Scritta
2-3-1961	E XIV	Topografia e costruzioni negli istituti tecnici industriali . . .	Grafica
3-3-1961	C XIV	Topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria negli istituti tecnici agrari	Scritta
4-3-1961	C XIV	Topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria negli istituti tecnici agrari	Grafica
8-3-1961	J VI	Teoria e costruzione della nave negli istituti tecnici nautici . .	Scritta
9-3-1961	J VI	Teoria e costruzione della nave negli istituti tecnici nautici .	Grafica
10-3-1961	E VI	Disegno tecnico negli istituti tecnici industriali	Scritta
11-3-1961	E VI	Disegno tecnico negli istituti tecnici industriali	Grafica
14-3-1961	E XIII	Tecnologia meccanica e laboratorio negli istituti tecnici industriali	Scritta
15-3-1961	E X'X	Tecnologia della filatura e della tessitura negli istituti tecnici industriali	Scritta
16-3-1961	E XVII	Disegno ornamentale tessile negli istituti tecnici industriali . .	Grafica
17-3-1961	E XVIII	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione negli istituti tecnici industriali	Scritta
18-3-1961	E XVIII	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione negli istituti tecnici industriali	Grafica
4-4-1961	5 Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche industriali nelle scuole secondarie di avviamento professionale	Scritta
5-4-1961	5 Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche industriali nelle scuole secondarie di avviamento professionale	Grafica
7-4-1961	4 Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche agrarie nelle scuole secondarie di avviamento professionale	Scritta
8-4-1961	4 Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche agrarie nelle scuole secondarie di avviamento professionale	Grafica
26-4-1961	H II	Topografia negli istituti tecnici per geometri	Scritta
27-4-1961	H II	Topografia negli istituti tecnici per geometri	Grafica
28-4-1961	A XI	Costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali e per geometri	Scritta
29-4-1961	A XI	Costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali e per geometri	Grafica

Art. 2.

In attesa che siano compiuti gli accertamenti relativi al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a cattedre, di cui al precedente articolo 1, i candidati si intendono ammessi alle relative prove scritte, grafiche e scrittografiche con riserva.

Essi, pertanto, in mancanza di qualsiasi comunicazione in contrario dovranno presentarsi alle suddette prove, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Prima di entrare in sala di esame, i candidati dovranno esibire al personale di vigilanza un valido documento di riconoscimento; essi dovranno, inoltre, essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta, che sarà fornita, debitamente timbrata dal Ministero.

Art. 3.

Tutte le prove avranno inizio alle ore otto.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

Art. 4.

Le prove scritte, grafiche e scrittografiche si svolgeranno:

per le tabelle E XX ed E VII, nei locali dell'ufficio concorsi scuole medie del Ministero;

per tutte le altre tabelle, nei locali del Palazzo degli esami in Via Induno, 4.

Art. 5.

I partecipanti ai concorsi, che avranno superato le prove scritte, grafiche e scrittografiche, saranno chiamati a gruppi alle prove orali con raccomandata personale, nella quale sarà indicato il giorno, l'ora ed il luogo nel quale dovranno presentarsi.

Roma, addì 5 gennaio 1961

Il Ministro: BOSCO

(94)

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di segretario tecnico in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 21 dicembre 1960, il diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 27 e 28 febbraio 1961, alle ore 8,30 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(97)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Napoli

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 231, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di sette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Visto il proprio decreto 14 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese, registro n. 12, Tesoro, foglio n. 233, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli:

1. Vitale dott. Giulio	punti 46,50	su 100
2. Martone Arduino	» 44 —	»
3. Addeo dott. Raffaele	» 41 —	»
4. Piperno dott. Mario	» 38,25	»
5. Andreini Dino	» 37,50	»
6. Borrelli dott. Mario	» 32,50	»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1960
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 332. — CARUSO

(95)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4150, in data 29 dicembre 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1959;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 12 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicarice del concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario.

Membri:

Lanzarini dott. Gianfranco, medico provinciale;

Bettanni prof. dott. Giuseppe, libero docente universitario e primario medico dell'ospedale civile di Piacenza;

Vaccari prof. dott. Federico, libero docente universitario e primario di chirurgia dell'ospedale civile di Piacenza;

Poggi dott. Giuseppe, medico condotto designato dai Comuni interessati al concorso.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Mario Caltabiano, consigliere di 2ª classe di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Piacenza.

Piacenza, addì 3 gennaio 1961

Il medico provinciale: LANZARINI

(96)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.